

Civile Ord. Sez. 3 Num. 12490 Anno 2017

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: SCODITTI ENRICO

Data pubblicazione: 18/05/2017

**ORDINANZA**

sul ricorso 16873-2014 proposto da:

GAMBUZZA SIMONETTA GMB\$NT71\$61F258Y, GAMBUZZA MARIA,  
GAMBUZZA LUCIA GMBLCU51E53H574E, GAMBUZZA GIUSEPPA  
GMBGPP57L60H5740 quali eredi di DIO GIOVANNA,  
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ACQUEDOTTO DEL  
PESCHIERA 96, presso lo studio dell'avvocato SIMONA  
PANDOLFINI, rappresentati e difesi dall'avvocato  
LUIGI RAIMONDO giusta procura speciale a margine del  
ricorso;

- *ricorrenti* -

**contro**

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ASP SIRACUSA in persona  
del Direttore Generale pro tempore Dott. SALVATORE

2017

996

BRUGALETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI  
SAN SABA 7, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO  
RANDAZZO, rappresentata e difeso dall'avvocato BRUNO  
LEONE giusta procura speciale a margine del  
controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1098/2013 della CORTE  
D'APPELLO di CATANIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO  
SCODITTI;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**Rilevato che:**

Giovanna Di Dio convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di Avola l’Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa chiedendo il risarcimento del danno subito durante la degenza presso l’Ospedale di Noto. Espose la parte attrice di essere stata ricoverata presso la struttura ospedaliera di Noto perché affetta da convulsioni e che, ritornata presso tale ospedale dopo il trasporto presso altra struttura per l’effettuazione di TAC, all’esito di radiografia era emersa la presenza di frattura alle spalle. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la Di Dio. Con sentenza di data 29 maggio 2013 la Corte d’appello di Catania rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che non era stato provato se al momento in cui era avvenuto il ricovero l’apparato osseo dell’appellante fosse integro e che, stante il fatto notorio che le persone affette da crisi convulsive possono provocarsi fratture, era ben possibile che al momento del ricovero le fratture fossero già presenti ma, che versando in stato comatoso, la Di Dio non avesse potuto riferire dei dolori che accusava (dei quali, non è inverosimile, ebbe precisa percezione solo al rientro presso l’ospedale di Noto, una volta superato lo stato comatoso). Aggiunse che il fatto che la Di Dio ebbe a manifestare «forti dolori alle spalle» solo il giorno dopo il ricovero non era quindi univocamente sintomatico del fatto che la causa (le fratture) fosse insorta durante la degenza ospedaliera e che in base alle regole dell’ordinaria diligenza si era ritenuto di sottoporre la paziente in primo luogo ad una TAC.

Hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi Maria Gambuzza, Giuseppa Gambuzza, Lucia Gambuzza e Simonetta Gambuzza quali eredi di Giovanna Di Dio e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai

sensi dell'art. 375, comma 2, cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria.

**Considerato che:**

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osservano le ricorrenti che, essendo stato provato il contratto relativo alla prestazione sanitaria ed il danno, competeva all'ente convenuto provare la mancanza dell'inadempimento e che la decisione impugnata aveva violato le regole in tema di riparto dell'onere della prova.

Il motivo è infondato. Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell'attore dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (fra le tante da ultimo Cass. 20 ottobre 2015, n. 21177). Posto che l'onere della prova del nesso eziologico incombe sull'attore, se al termine dell'istruttoria resti incerti la reale causa del danno la domanda di risarcimento deve essere rigettata.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osservano le ricorrenti che era stata fornita la prova della verifica delle fratture durante la degenza ospedaliera e che errata era la valutazione della Corte d'appello circa l'esistenza di stato comatoso al momento dell'arrivo in ospedale posto che la stessa vi era pervenuta deambulante e cosciente come risultava dalla cartella clinica. Aggiungono che si sarebbero dovute rilevare le fratture, se esistenti, già al momento del ricovero.

Il motivo è inammissibile. La censura, formulata come denuncia di vizio motivazionale, mira ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, che è valutazione preclusa nella presente sede di legittimità. La denuncia di omesso esame di fatto è limitata alla circostanza che la Di Dio, diversamente da quanto affermato dal

giudice di merito, al momento dell'arrivo in ospedale non si sarebbe trovata in stato comatoso. Il fatto omesso non sarebbe l'esistenza dello stato comatoso, ma l'apparizione di questo in epoca successiva all'ingresso nella struttura ospedaliera. La circostanza non è decisiva. In base alla regola di riparto dell'onere della prova, incombe alla parte attrice dimostrare che le condizioni della Di Dio fossero integre dal punto di vista osseo al momento dell'ingresso nella struttura e che le fratture siano imputabili alla condotta dell'esercente la professione sanitaria nell'ambito della struttura ospedaliera. La circostanza è priva di significato in ordine sia al primo che al secondo aspetto dell'onere probatorio.

Rilevare che lo stato comatoso sia subentrato successivamente all'ingresso non esclude che una qualche sintomatologia in ordine all'apparato osseo possa essere stata da subito manifestata dalla DI Dio al momento dell'ingresso, posto che ciò che il giudice di merito ha accertato è solo che il giorno dopo sono stati manifestati «forti dolori alle spalle», e che tale immediata sintomatologia (sia pur non caratterizzata da «forti dolori») non potette subito essere indagata essendo stata data precedenza alla TAC. Quanto alla condotta cui sarebbe imputabile l'evento dannoso la circostanza dell'apparizione solo successiva dello stato comatoso non è in grado di dire nulla, sicché resta non definito il rapporto di causalità fra condotta e danno.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**P. Q. M.**

Rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il giorno 26 aprile 2017

